"Tesi" stefanaconesi

n. 6

Martina Scrugli

Comune di Stefanaconi

2025

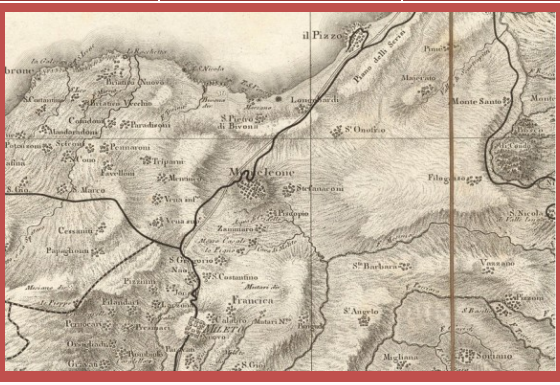

FRANZA IL PORTALE DI STEFANACONI

Perché la collana “Tesi” stefanaconesi?

Cosa si prefigge Franza con l’idea di impaginare e pubblicare, liberamente scaricabili, le tesi dei nostri conterranei?

Le tesi di laurea sono lavori che spesso rimangono nel chiuso di una libreria domestica e quasi mai sono lette o divulgate. Sono opere quasi sempre destinate all’oblio ma che invece potrebbero essere utili ai futuri laureandi e, ancora di più, ad essere piacevolmente lette. Certo che molte delle tesi sono dei lavori specialistici, e dunque non leggibili da gran parte di noi, però è sicuramente utile, oltre che momento di orgoglio per chi l’ha realizzata, renderle fruibili e liberamente scaricabili da tutti.

Ecco il perché di questa “collana” che ha come denominatore comune l’appartenenza o l’attaccamento dell’autore alla comunità di Stefanaconi.

INDICE

Introduzione (G. B. Bartalotta) ……..…….. pag. 3

Premessa (l’Autrice) ……..…….. “ 7
Capitolo I …….. “ 11
Capitolo II …….. “ 15
Capitolo III …….…….. “ 24
Capitolo IV …….. “ 27
Capitolo V ……..…….. “ 33
Capitolo VI …….. “ 37
Capitolo VII ……..…….. “ 38

INTRODUZIONE
di Giovanni Battista Bartalotta

Il presente elaborato nasce dall'interesse personale e accademico di Martina Scrugli, studentessa del Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione**, Innovazione e Sostenibilità Ambientale** (LM-63), presso il *Dipartimento di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione* dell'Università "La Sapienza" di Roma.

Originaria di Stefanaconi, Martina ha scelto di dedicare questa tesina — redatta in vista del terzo esonero dell'insegnamento di "Autonomie territoriali, diritti e servizi" — all'analisi istituzionale del suo paese d'origine, luogo non solo della sua formazione personale, ma anche del suo primo impegno civico.

Già da giovanissima, infatti, Martina, insieme al fratello Giovanni, ha collaborato attivamente con "Franza, il portale di Stefanaconi", la nostra associazione culturale nata con l'obiettivo di valorizzare la comunità, coinvolgere virtualmente gli emigrati, promuoverne la memoria storica e stimolare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Questa esperienza diretta con il tessuto sociale e amministrativo del comune ha alimentato in lei una curiosità duratura per le dinamiche del governo locale, in particolare per quei contesti territoriali che, per dimensioni ridotte o condizioni particolari, si trovano a operare entro un quadro normativo specifico.

La scelta di Stefanaconi come oggetto di studio si inserisce, dunque, in un duplice orizzonte: da un lato, il desiderio di esplorare la storia istituzionale di un comune che rappresenta una parte fondamentale della sua identità; dall'altro, l'interesse giuridico-amministrativo legato alle peculiarità normative previste dal *Testo Unico degli Enti Locali* per i comuni con meno di 3.000 abitanti. A ciò si aggiunge la particolare condizione di "*comune commissariato*", che solleva interrogativi rilevanti in termini di autonomia, funzionamento degli organi e tutela dei diritti dei cittadini.

Questa tesina, redatta e discussa il 27 novembre 2025 nell'ambito del terzo esonero del corso, intende quindi offrire

un'analisi puntuale di tali aspetti, con l'obiettivo di comprendere come le norme in materia di autonomie locali si declinino nella realtà di un piccolo ente del Mezzogiorno, e quali conseguenze derivino dallo stato di commissariamento, non solo sul piano amministrativo, ma anche su quello della democrazia partecipativa e della coesione sociale.

Grazie a Martina per la sua disponibilità a concedermi la diffusione di questo suo breve lavoro.

Ad majora semper!

Martina Scrugli

Il Comune di Stefanaconi

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà: *Dipartimento di Scienze politiche, Sociologia e Comunicazione*
Corso di laurea: *Amministrazione, Innovazione e Sostenibilità ambientale*
Materia: *Autonomie territoriali, diritti e servizi*

Anno Accademico 2025/2026

Il Comune di Stefanaconi si trova nella provincia di Vibo Valentia, in Calabria. Antico centro della Calabria tirrenica, è situato su una falda meridionale del Monte Poro e affacciato sulla Valle del Mesima. Esso si compone della frazione Morsillara-Calvario.

Popolazione: 2.309 abitanti.
Estensione: 23.2 Kmq

PREMESSA
l'Autrice

Ancor prima di tracciare il percorso del comune di Stefanaconi è bene precisare dal punto di vista storico-amministrativo quali fossero le tendenze amministrative vigenti in Calabria.

Dal punto di vista storico:

Il Regno di Napoli era parte integrante del Regno di Sicilia durante l'età normanna e sveva. Divenne entità a sé solo nel 1282 con Carlo I d'Angiò. Il malgoverno Angioino e le prepotenze baronali arrecarono notevoli danni alla Calabria dove solo Cosenza, nel XIV secolo riuscì a conseguire una certa autonomia.

Malgrado tutto, lo spirito d'intraprendenza dei calabresi diede vita nel '400 a una notevole importazione di prodotti agricoli, in particolare quelli vinicoli.

Dopo la rivolta dei Vespri, la Calabria passò agli Aragonesi; infatti, nel 1443, Alfonso V d'Aragona, riunificò i due possessi, conservandone il nome. L'avvento degli Aragonesi segnò, almeno inizialmente, un periodo di potenza, sebbene il Regno fosse minato dalle ribellioni dei feudatari locali, a cui si aggiunse la minaccia espansionistica del re di Francia Carlo VIII, che conquistò Napoli nel 1494. Da allora il Regno di Napoli fu conteso da Francia e Spagna, finché, nel 1503, quest'ultima ebbe la meglio.

Da quel momento l'attuale regione calabrese visse di riflesso alla corona spagnola, dalle cui crisi, oltre che da problemi di ordine interno, ebbe origine nel 1647 la cd. rivolta di Masaniello.

Gli Spagnoli mantennero la divisione della Calabria in due province. La prima è la Calabria Citeriore o Calabria Latina, con capoluogo Cosenza istituita con legge n. 132 dell'8 agosto 1806. La seconda, Calabria Ulteriore, entrata in vigore dal 1° gennaio del 1817, con capoluogo, prima Reggio e dopo un trasferimento a Seminara, Catanzaro.

Dal punto di vista amministrativo:

Nel **periodo normanno-svevo** l'amministrazione comunale era affidata ai baiuli o baglivi (amministratori), nominati dai Maestri Camerari o dalla Curia Regis, ma anche alle dipendenze dei signori locali. In molti casi l'Ufficio era preso in appalto e la loro funzione variava a seconda se fossero di nomina regia o signorile e se avevano competenze in campagna o in città. Le competenze si estendevano sul sistema giudiziario e finanziario.

Durante la **dominazione aragonese** le *Universitas* cittadine sentirono l'esigenza di formalizzare per iscritto norme fino ad allora basate sulla consuetudine. In questo sistema gli organi deliberativi, esecutivi e giurisdizionali non avevano confini netti: il Parlamento era presente solo in alcuni casi, mentre il Consiglio poteva essere eletto o estratto a sorte.

Il Consiglio rappresentava gli interessi della comunità, adottava deliberazioni sulla vita cittadina e le comunicava al Capitano o Governatore, rappresentante del potere centrale. Tra le cariche principali figuravano i *Priori/Eletti*, responsabili della tutela degli interessi cittadini; il Giudice, competente però solo per reati minori. L'organizzazione finanziaria era affidata ai *percettori/erari*, mentre al *Catapano* spettavano compiti di controllo economico (pesi, misure, approvvigionamenti, prezzi). Questo periodo vide una progressiva strutturazione delle istituzioni locali, pur mantenendo un'impostazione ancora fluida e non rigidamente definita.

Durante il **Viceregno spagnolo** sia nelle terre feudali, che demaniali, le Universitas, erano rette dall'Assemblea o Parlamento che eleggeva i Sindaci in numero variabile; in alcuni casi l'elezione era diretta o attraverso il *Consiglio dei Decurioni*. Altre figure istituzionali deputate all'amministrazione dell'Universitas furono il *Tesoriere o Erario e i Razionari*, incaricati della revisione dei conti pubblici, ed altre figure minori. Diversi furono gli statuti che regolavano la vita delle città, e molte differenze possono individuarsi tra le diverse Universitas che componevano il Parlamento.

L'affermarsi della **monarchia borbonica settecentesca** comportò la scomparsa, in molte delle Universitas del meri-

dione, del Parlamento e l'affermarsi del Decurionato. Il governo ordinario e la gestione della vita quotidiana del Comune vennero affidato ad un organo, il Reggimento. Questo era composto dal Sindaco e dagli Eletti o Priori, quasi sempre in numero impari, in modo da determinare facilmente la maggioranza in caso di votazione. Le cariche di sindaco e di eletto, che avevano durata annuale, erano considerate onorarie e come tali non prevedevano retribuzione.

Durante il **decennio francese** si realizzò l'abolizione della feudalità e si eliminarono i privilegi ecclesiastici, nonché l'emanazione di un complesso di norme volte a stabilire l'organizzazione dello Stato sia a livello centrale, con la creazione di nuovi ministeri; sia a livello periferico, con la definizione delle intendenze e delle amministrazioni locali.

In questo contesto per la prima volta le Universitas vengono definite Comuni. I rappresentanti istituzionali delle città meridionali venivano scelti tra i capifamiglia iscritti nei ruoli della contribuzione fondiaria, chiamati Decurioni, i quali, a loro volta, eleggevano un sindaco e due eletti in merito.

Con le **leggi del 1816**, Ferdinando I, suddivise il Regno delle due Sicilie in province, distretti e comuni, affidandone la responsabilità governativa rispettivamente all'intendente, al sotto-intendente e al sindaco. L'amministrazione periferica, attraverso tali leggi, stabilirono che la costituzione dei Comuni doveva avvenire su tre classi, in base al numero della popolazione ivi residente. Tale suddivisione era rilevante ai fini della composizione del decurionato, dei requisiti d'eleggibilità dei cittadini, in special modo quello di natura censitaria, delle spese consentite e dei relativi limiti. Organi dell'amministrazione comunale erano: il Sindaco, che disponeva delle rendite comunali ed era responsabile dell'amministrazione di cui doveva rendere ogni anno un conto morale, presiedeva il decurionato ed inoltre in quanto rappresentante di governo esercitava la carica di ufficiale dello Stato civile; gli *Eletti*, normalmente in numero di due, il *Decurionato*, il *Cancelliere archivario*, potremmo paragonarlo al segretario comunale dei nostri giorni ed infine il *Cassiere*, incaricato degli introiti e dell'esito delle rendite comunali.

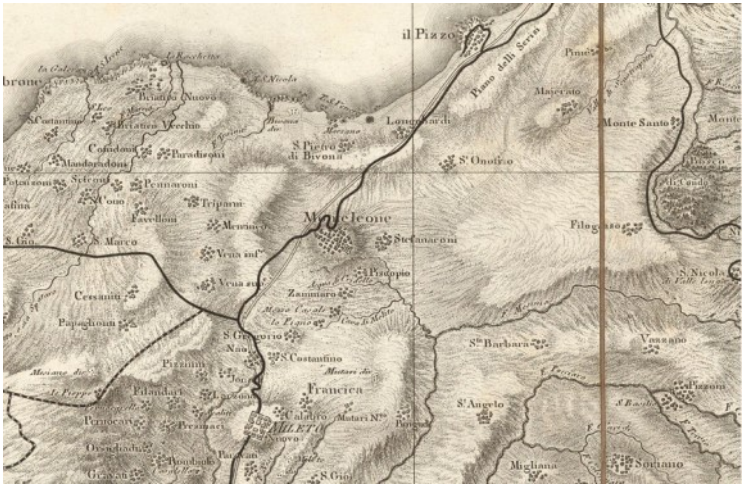

Origini e prime testimonianze:

- Territorio abitato fin dal **Neolitico**
- Tracce di insediamenti preistorici
- Possibile presenza **greca** antica (toponomastica + evidenze storiche)
- Prima menzione certa: **1087**, in un privilegio concesso dal conte Ruggero alla Badia di Mileto

Evoluzione del nome

- 1310 → *Stefanaculi*
- 1325 → *Stefannago*
- 1500–1600 → *Stefanacoli*
- 1601 → compare il nome attuale Stefanaconi
- *Stefanaculi* sopravvive ancora oggi nel dialetto locale

CAPITOLO I

Nascita ed evoluzione del Comune di Stefanaconi

Stefanaconi è un antico centro della Calabria tirrenica, situato su una falda meridionale del Monte Poro e affacciato sulla valle del Mesima.

Il territorio, modellato nel Quaternario, fu abitato fin dalla preistoria: diverse tracce archeologiche suggeriscono che insediamenti umani fossero presenti già nel Neolitico, mentre la toponomastica e alcune evidenze storiche fanno ipotizzare una primitiva presenza greca. La prima menzione documentaria certa del paese risale al 1087, quando compare in un privilegio concesso dal conte Ruggero alla Badia di San Benedetto e alla Santissima Trinità di Mileto. Nel corso dei secoli il nome del centro mutò più volte: *Stefanaculi* nei registri del 1310, *Stefannago* nel 1325, *Stefanacoli* nel Cinquecento e Seicento, fino alla forma definitiva Stefanaconi, attestata dal 1601. L'antica denominazione *Stefanaculi* sopravvive ancora oggi nel dialetto locale, segno di continuità culturale e memoria popolare.

Il periodo feudale: Dalla tarda età medievale sino all'inizio dell'Ottocento Stefanaconi attraversò un lungo periodo di dominazione feudale. Inizialmente appartenne alla famiglia Concublet di Arena, che lo mantenne fino al 1414. In quell'anno il feudo fu venduto a Secolo Gattola di Gaeta per volere della regina Giovanna II, ma poco dopo ritornò ai Concublet grazie all'intervento del re Ludovico III. Nel 1496 la baronia passò ai potenti Carafa di Nocera, conti di Soriano, che la mantennero per oltre un secolo e mezzo. Alla morte senza eredi del conte Francesco Maria Carafa (1648), il feudo fu devoluto alla Regia Corte. Nel Settecento venne concesso ai Caracciolo di Girifalco e, attraverso matrimoni e successioni, finì infine ai Pignatelli di Monteleone, ultimi signori feudali fino all'abolizione della feudalità nel **1806**.

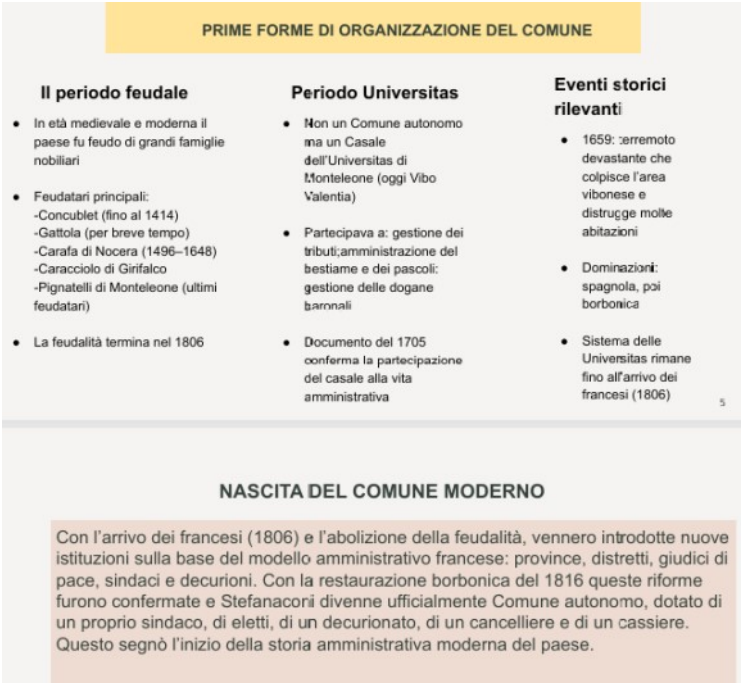

Stefanaconi nell'organizzazione delle Universitas: secondo quanto già affermato in precedenza, l'organizzazione amministrativa del territorio calabrese in età moderna passa anche per il sistema delle Universitas. Prima dell'età contemporanea Stefanaconi era un comune autonomo o, meglio, una Universitas distinta da quella di Monteleone (attuale Vibo Valentia) e da quella di Motta San Demetrio, paese di origine bizantina, situato vicino al corso medio del fiume Mésima e ponte di comunicazione tra Monteleone e i borghi sorianesi.

Le Universitas erano gli antichi comuni dell'Italia meridionale, organismi che rappresentavano le comunità locali sul piano politico, amministrativo, fiscale e giudiziario. Tale istituto disponeva di un parlamento cittadino, formato (almeno teoricamente) da tutti i capifamiglia. Il consiglio era presente anche se molto ristretto, e si articolava in eletti, sindaci, razionali e giudici, con funzioni pratiche; un sistema di gestio-

ne dei tributi, della giustizia minore, delle terre, dei pascoli e degli approvvigionamenti.

Dopo il terribile terremoto del 1659, proprio sotto Motta San Demetrio (che come tutte le "motte" era stata costruita su un'altura) si formarono dei laghetti che portarono la malaria, sterminando negli anni la popolazione della Motta che negli anni la abbandonò migrando verso Stefanaconi e il casale di Sant'Onofrio (casale di Panaja, l'attuale Filogaso).

In ragione della propria autonomia e indipendenza, l'Universitas di Stefanaconi fu in grado di assorbire anche il territorio di Motta San Demetrio, al contrario di Sant'Onofrio che, essendo un casale, all'epoca non aveva una autonomia amministrativa propria.

Nel documento del 1705 relativo alla convenzione tra le Università di Monteleone e l'Università di Stefanaconi e Motta San Demetrio "… *cioè che l'una con l'altra non si molestino per causa di Buonatenenza, dogana baronale, jus di Carceri, ed altro, con esser altresì comune il jus di pascolare, tagliar Legna de' Boschi, e fare reciprocamente ognuna di esse come se fussero nel proprio Territorio*" si legge che l'Universitas di Stefanaconi aveva già assorbito quella della Motta e tutti i suoi territori, confermandole un ruolo di riconosciuta autorità all'interno dell'assetto istituzionale tipico dell'Italia meridionale d'Antico Regime.

Dominazioni e riforme: Come gran parte della Calabria, anche Stefanaconi subì nei secoli dominazioni e difficoltà economiche, aggravate da episodi naturali devastanti. Tra questi il terremoto del 1659, che colpì in modo particolare i casali dell'area vibonese e che, secondo le testimonianze dell'epoca, distrusse o danneggiò gravemente quasi tutte le abitazioni. Durante il Viceregno spagnolo e il lungo periodo borbonico, la struttura amministrativa delle Universitas rimase sostanzialmente invariata. Solo con l'arrivo dei francesi e di Giuseppe Bonaparte (1806) prima, e di Gioacchino Murat poi, il sistema feudale fu definitivamente abolito e vennero introdotte nuove istituzioni sul modello francese: province, distretti, giudici di pace, sindaci e decurioni.

Con la restaurazione borbonica del 1816 tali riforme furono consolidate. Fu proprio in questo contesto che Stefanaconi divenne Comune autonomo, con un proprio sindaco, eletti, decurionato, cancelliere e cassiere, segnando così l'inizio della sua storia amministrativa moderna.

Economia e vita locale: Per secoli il tessuto socioeconomico del paese rimase legato all'agricoltura: vigneti, uliveti, seminativi e allevamento costituivano la ricchezza principale. Numerosi terreni erano posseduti anche da famiglie e cittadini di Monteleone, che utilizzavano la campagna stefanaconese per produzioni pregiate, soprattutto olivicole e vitivinicole.

Caratteristiche: attualmente il territorio comunale si estende per Kmq.25.00 ed è costituito dal Capoluogo e dalla frazione Morsillara-Calvario e confina con i comuni di S. Onofrio, Vibo Valentia, Francica, Vazzano, Soriano Calabro, Gerocarne. Il comune di Stefanaconi conta 2.309 abitanti. La foggia dello stemma e del gonfalone è stata autorizzata con D.P.C.M.N. 8\9\1982.

Lo Statuto

Lo Statuto comunale di Stefanaconi, approvato e protocollato il **9 dicembre 2003**, rappresenta l'atto fondamentale che disciplina l'organizzazione dell'ente, il funzionamento dei suoi organi e i rapporti con la comunità locale. È suddiviso in **otto sezioni**, ciascuna dedicata a un ambito specifico della vita amministrativa.

È diviso in otto sezioni, ognuna dedicata a un ambito specifico dell'organizzazione comunale. Questa suddivisione consente di distinguere chiaramente i principi, gli organi, le procedure e le funzioni del Comune.

- **Sezione I** – Principi generali (artt. 1–5)
- **Sezione II** – Organi del Comune (artt. 6–21)
- **Sezione III** – Partecipazione e decentramento (artt. 22–31)
- **Sezione IV** – Difensore civico (art. 32)
- **Sezione V** – Finanza e contabilità (artt. 33–37)
- **Sezione VI** – Ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 38–40)
- **Sezione VII** – Attività amministrativa (artt. 41–45)
- **Sezione VIII** – Norme transitorie e finali (artt. 46–47 + norma finale)

CAPITOLO II

Lo Statuto e gli organi del comune

La Costituzione italiana stabilisce all'art. 114 "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione".

Tale articolo sancisce l'esistenza degli enti locali, che sono caratterizzati da un'autonomia statutaria e organizzativa, da esercitare nel rispetto di quanto è previsto all'interno del testo costituzionale.

Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (d.lgs. n. 267/2000) è la norma principale che regola l'organizzazione, il funzionamento e le competenze degli enti locali in Italia, inclusi i Comuni. In particolare, il TUEL disciplina gli organi comunali quali il Sindaco (artt. 32-37), la Giunta comunale (artt. 38-45) e il Consiglio comunale (artt. 46-50) da un punto di vista generale, lasciando le disposizioni specifiche allo Statuto proprio del Comune.

Ogni Comune ha un proprio Statuto, deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri (art. 6, comma 4 TUEL). Qualora questa maggioranza non sia raggiunta alla prima votazione, lo statuto è approvato con il meccanismo della doppia maggioranza assoluta, ossia, se ottiene, entro trenta giorni, per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Lo stesso procedimento è adottato anche per le modifiche statutarie. Una volta approvato lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ed affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi; infine inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Lo Statuto si occupa di:

- Evidenziare le regole di funzionamento e organizzazione dell'ente a livello locale;

- Specificare le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia di partecipazione delle minoranze;
- Stabilire le forme di collaborazione fra comuni e province, di partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi;
- Stabilire norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

Lo Statuto del Comune di Stefanaconi è stato registrato e protocollato il 9 dicembre 2003.

Esso si suddivide nel seguente modo:

- Sezione I- Principi generali: autonomia del Comune, funzioni, territorio, albo pretorio, pari opportunità (artt. 1–5):
- Sezione II- Organi del comune: Consiglio, Giunta, Sindaco, funzionamento degli organi, incompatibilità, responsabilità, divieti, pubblicità delle spese elettorali (artt. 6–21).
- Sezione III- Partecipazione e decentramento: partecipazione dei cittadini, organismi consultivi, consulte, referendum, consultazioni, integrazione sociale (artt. 22–31).
- Sezione IV- Difensore civico: disciplina la figura, le funzioni, l'elezione, le incompatibilità, la durata e l'ufficio del Difensore civico (artt. 32).
- Sezione V- Finanza e Contabilità: finanza locale, pubblicità dei dati di bilancio, regolamento di contabilità, revisore dei conti, controllo di gestione (artt. 33–37).
- Sezione VI– Ordinamento degli uffici e dei servizi: organizzazione degli uffici, funzioni del segretario comunale, vicesegretario, uffici obbligatori (artt. 38–40).
- Sezione VII- Attività amministrativa: attività amministrativa, conferenza dei servizi, concessione vantaggi economici, pubblicazione ed esecutività degli atti, forme particolari di pubblicazione (artt. 41–45).

- Sezione VIII- Norme transitorie e finali: modifiche allo statuto, entrata in vigore, abrogazioni (artt. 46–47 + Norma finale).

L'art. 6, Sezione II (in tal senso rileva l'art. 36 co. 1 TUEL) afferma che sono organi politici del comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

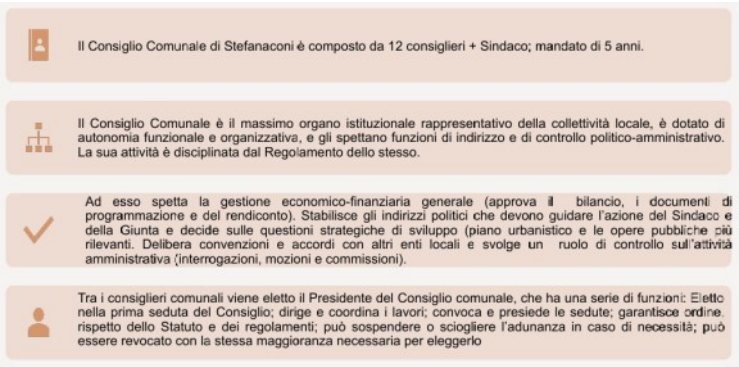

Il consiglio comunale

È un organo collegiale e di indirizzo e controllo e viene eletto contestualmente all'elezione del sindaco, secondo le disposizioni della legge. Esso si compone della figura del sindaco e da dodici membri, e dura in carica per un periodo di cinque anni.

La numerosità dei consiglieri è disciplinata dall'art. 37 del Testo Unico degli Enti Locali, il quale dispone che i comuni inferiori a 3.000 abitanti abbiano in carica un numero di dodici membri. Alla scadenza del mandato, rimane in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti e improrogabili. L'attività del consiglio è disciplinata dal suo regolamento.

Secondo quanto disposto **dall'art 32 della Legge n.142\90** "Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo".

L'art. 8 dello statuto si occupa di definire il funzionamento del Consiglio e la figura del Presidente del Consiglio. Esso afferma che l'attività del consiglio è disciplinata dal regolamento. Difatti, se lo statuto si occupa di dettare i principi generali dell'azione e dell'attività del consiglio, il regolamento interno dello stesso ne disciplina gli aspetti più particolari. Il consiglio è convocato, presieduto e diretto dal Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio è una figura che viene eletta dal consiglio comunale nel suo seno, nella prima seduta assoluta dei consiglieri assegnati e con votazione per scrutinio segreto. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano. Egli resta in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto; cessa dalla carica per perdita della qualità di consigliere comunale e può essere revocato con atto motivato del Consiglio, da adottarsi con la stessa maggioranza richiesta per la sua elezione, in caso di violazione di leggi, del presente statuto, di regolamenti comunali per cattivo esercizio della funzione. Al Presidente del Consiglio è attribuita una indennità di funzione stabilita secondo le disposizioni legislative vigenti.

I rapporti fra il Presidente del Consiglio e gli altri organi dell'ente sono disciplinati dall'apposito regolamento.

Per quanto attiene le competenze del Presidente del Consiglio

Ad esso vengono attribuiti poteri di direzione di ogni altra attività del Consiglio, tra i quali: mantenere l'ordine delle sedute consiliari, salvaguardare l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti comunali, assicurare la regolarità delle discussioni, dirigere i lavori e l'adozione delle deliberazioni nonché la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

Quando ne faccia richieste 1\5 dei consiglieri, il consiglio è convocato, in un termine non superiore a venti giorni, con all'ordine del giorno le questioni richieste, rientranti nelle competenze del consiglio. I richiedenti allegano alla richiesta

il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste della legge. Il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, la costituzione di commissioni speciali di indagine.

All'art. 10 vengono elencate le competenze del consiglio

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa, con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

Le norme per il suo funzionamento sono stabilite nel regolamento di funzionamento del Consiglio comunale nell'ambito dei principi fissati dallo Statuto comunale. Vi è poi una diretta attribuzione delle competenze di cui all'art.32 della Legge n. 142\90, nonché quelle previste dalle leggi statali (art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e regionali.

Tra le principali vi sono: lo statuto dell'ente, il bilancio, il conto consuntivo, il piano urbanistico comunale, il piano delle opere pubbliche e le convenzioni tra gli enti locali.

Lo statuto, secondo quanto previsto all'art. 13, afferma che:

I consiglieri possono presentare al Sindaco e alla Giunta interrogazioni e altre istanze di sindacato ispettivo, alle quali il Sindaco o l'Assessore competente sono tenuti a rispondere. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento.

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine e conoscitive, sull'attività dell'amministrazione o consulte per l'approfondimento di temi di particolare rilevanza sociale. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento.

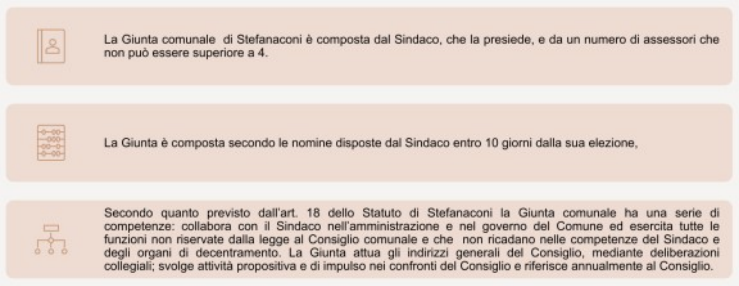

La Giunta Comunale (Art.17)

La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori scelti tra i componenti del Consiglio Comunale. La numerosità degli assessori è disciplinata all'art. 47 TUEL, il quale stabilisce che il numero massimo dipende dalla popolazione del comune, non dai consiglieri, come previsto in precedenza secondo la legge 142/1990 (modificata 2000- 2010), secondo cui gli assessori erano pari ad un 1\4 dei consiglieri.

Il sindaco entro 10 giorni dalla sua elezione nomina gli assessori, tra cui un Vicesindaco. Secondo quanto disposto da detto articolo, non possono far parte della Giunta: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. L'eventuale nomina è nulla. Della nomina della giunta, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla revoca, nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale.

Contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. La Giunta è convocata, presieduta e diretta dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate in sedute segrete.

Competenze della Giunta (Art.18)

- Compie gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalle leggi o dello Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei responsabili dei servizi.
- Esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al Consiglio, da tenere entro venti giorni dalla prima seduta del Consiglio, sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
- La Giunta comunale rappresenta il Consiglio nelle cerimonie ufficiali.
- Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.
- Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello Stesso.
- Adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifiche del Consiglio nei 60 giorni, a pena di decadenza.
- La Giunta può sottoporre, di proprio iniziativa, le deliberazioni che adotta all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'art.17 co.34 Legge n.127 del 15 maggio 1997.

Il Sindaco (art. 14)

Il Co. 1 sancisce che il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, mediante suffragio universale, e rappresenta ufficialmente l'ente in tutte le sue manifestazioni istituzionali, interne ed esterne. Si configura come organo monocratico, titolare delle funzioni fondamentali di direzione politica e amministrativa del Comune.

Attualmente, in merito ai mandati consecutivi del Sindaco, non esiste alcun limite per i comuni fino a 5.000 abitanti. In tal modo, la rielezione del sindaco in carica non viene esclusa se

Il Sindaco è l'organo monocratico che rappresenta ufficialmente il Comune.
.

Il Sindaco ha un ruolo esecutivo e di indirizzo politico. È eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale e diretto. Il Sindaco ha il compito di coordinare l'attività della Giunta comunale e di rappresentare il Comune. Inoltre, egli ha la funzione di indire il referendum consultivo.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta. Il Vicesindaco ha il compito di sostituire il Sindaco in caso di assenza, impedimento o sospensione delle funzioni.

superati i 3 mandati, come avviene al contrario per i comuni da 5.001 abitanti in su.

Nelle funzioni ufficiali, il Sindaco indossa la fascia tricolore, corredata dallo stemma della Repubblica e del Comune, quale simbolo della carica e della rappresentanza istituzionale.

Competenze del Sindaco:

* Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali, e sovrintende all'esecuzione di tutti gli atti dell'amministrazione.
* Adotta le ordinanze contingibili e urgenti.
* A lui spettano le nomine più rilevanti per l'organizzazione dell'Ente: nomina il Segretario comunale, il Direttore generale (se previsto) o, in alternativa, ne attribuisce le funzioni al Segretario. Egli nomina, inoltre, gli Assessori che compongono la Giunta e i responsabili degli uffici e dei servizi, ai quali può conferire incarichi di collaborazione esterna.
* Convoca e presiede tutte le sedute della Giunta comunale ed esercita un ruolo di coordinamento e vigilanza sul funzionamento dei servizi e degli uffici.
* È responsabile della riservatezza degli atti comunali: può disporre temporaneamente il divieto di esibizione dei documenti quando ciò sia necessario per tutelare la privacy delle persone, gruppi e imprese, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.
* Inoltre, coordina e organizza, nel quadro degli indiriz-

zi stabiliti dal Consiglio e nel rispetto delle normative regionali, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e, d'intesa con il Prefetto, degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

* Nell'ambito dei procedimenti amministrativi complessi, il Sindaco può indire una conferenza dei servizi al fine di permettere un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e agevolare l'acquisizione di pareri, intese o nulla osta necessari.

Al Sindaco (così come agli Assessori e ai Consiglieri) è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti o istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo del Comune, a garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

Inoltre, entro venti giorni dalla prima seduta del Consiglio, Il Sindaco, acquisito il parere della Giunta, presente al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.

L'art. 15 co.1 sancisce il **principio c.d. "Simul stabunt, simul cadent**": in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal **Vicesindaco**.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Eventuali dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al co.1, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

CAPITOLO III

Sistema elettorale del Comune di Stefanaconi

Tutti i cittadini di paesi appartenenti all'Unione europea residenti in un comune hanno diritto di voto per eleggere il sindaco e il consiglio comunale (d.lgs. 197/1996). Le norme che stabiliscono il meccanismo elettorale sono disciplinate dal Testo Unico sugli Enti locali.

Il comune di Stefanaconi, in ragione delle proprie caratteristiche demografiche, adotta quale sistema di elezione del Consiglio comunale e del Sindaco il modello predefinito dal TUEL per i comuni con un numero inferiore di 15.000 abitanti (art.71).

Nei comuni con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, l'elezione del consiglio comunale si svolge secondo un **sistema maggioritario**, previsto dall'articolo 71 del TUEL, e si tiene contemporaneamente all'elezione del sindaco.

Partecipazione passiva

Generalmente per partecipare alle elezioni è necessario presentare il nome del candidato alla carica di sindaco, un'unica lista ad esso collegata contenente i candidati al consiglio comunale e il programma amministrativo. Ogni lista deve includere candidati di entrambi i sessi; inoltre, nei comuni con più di 5.000 abitanti, il genere numericamente prevalente non può superare i 2\3 dei candidati complessivi.

L'elettore

Questi esprime il proprio voto tracciando il segno sul contrassegno del candidato sindaco e della lista che intende sostenere. Ha inoltre la possibilità di indicare una preferenza scrivendo il cognome del candidato consigliere scelto. Nei comuni che superano i 5.000 abitanti è possibile esprimere due preferenze, purché riguardino candidati di genere diverso, in applicazione della regola della doppia preferenza di genere.

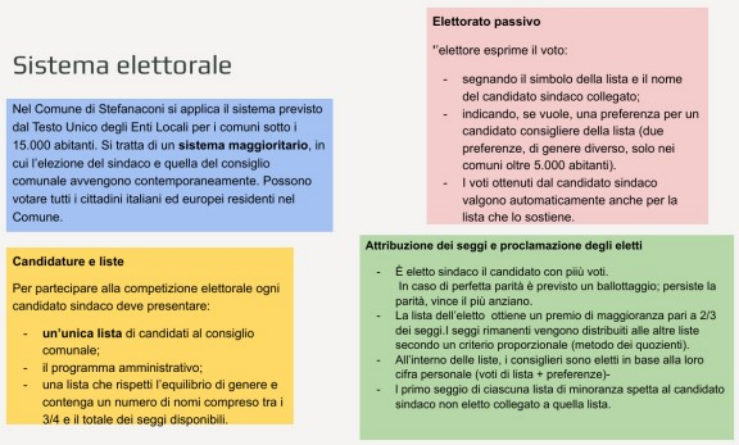

Nei comuni minori

Il sindaco e il consiglio comunale vengono eletti insieme con un sistema di tipo maggioritario.

Ogni candidatura a sindaco deve essere collegata a una sola lista di candidati al consiglio comunale, che deve includere un numero di nomi compreso tra i tre quarti e il totale dei seggi da assegnare. Insieme alla lista devono essere presentati anche il nome del candidato sindaco e il programma amministrativo, che viene affisso all'albo pretorio. Nella scheda elettorale, accanto al simbolo della lista, è riportato il nome del candidato sindaco collegato. L'elettore vota segnando il contrassegno della lista e del sindaco che intende sostenere ed è inoltre ammesso a esprimere una preferenza per un candidato consigliere della stessa lista, scrivendo il cognome nell'apposita riga. Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti; solo in caso di perfetta parità si svolge un ballottaggio tra i due più votati, la seconda domenica successiva, e se anche in questa occasione i voti coincidono viene eletto il candidato più anziano. I voti del candidato sindaco si considerano automaticamente attribuiti alla lista a lui collegata.

La lista del sindaco eletto ottiene 2\3 dei seggi del consiglio comunale, arrotondati all'unità superiore se necessario. I seg-

gi restanti sono distribuiti tra le altre liste in modo proporzionale secondo il metodo dei quozienti, dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista per 1, 2, 3 e così via fino a coprire il numero dei seggi da attribuire. In caso di parità di quoziente il seggio va alla lista con la cifra elettorale più alta e, se persiste la parità, si procede al sorteggio. All'interno delle liste, i consiglieri vengono proclamati eletti in base alla loro cifra individuale, costituita dai voti della lista sommati alle preferenze ottenute; in caso di parità prevale il candidato che si trova prima nell'ordine della lista.

Inoltre, il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza viene attribuito al candidato sindaco non eletto collegato a quella lista. Qualora si presenti una sola lista, essa viene ammessa solo se ottiene almeno il 50% dei voti validi e se i votanti rappresentano almeno il 50% degli elettori iscritti; in caso contrario l'elezione viene dichiarata nulla.

Infine, se un candidato sindaco muore dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno del voto, le elezioni vengono rinviate e tutto il procedimento di presentazione di liste e candidature deve essere ripetuto integralmente.

Storico delle elezioni nel Comune di Stefanaconi

La vita politica di Stefanaconi è storicamente caratterizzata dalla forte presenza di **liste civiche**, più che da partiti nazionali. Dal 1993, con l'introduzione dell'elezione diretta del sindaco, il Comune ha visto un susseguirsi di amministrazioni fondate sul civismo e sulla partecipazione locale.

1994 e 1998 – Elezione di **Elisabetta Maria Luisa Carullo** per due mandati consecutivi, con liste civiche apartitiche orientate allo sviluppo locale.

2002 – Vittoria di **Fortunato Griffo**, sostenuto da liste civiche di area progressista: prima chiara impronta politica verso il centrosinistra.

2007 – Elezione di **Saverio Franzè** con lista civica, confermando la prevalenza di scelte non partitiche.

2012 – **Salvatore Di Sì** vince con il 97,69% tramite la lista "Di Sì per l'Unità", mantenendo un'impostazione civica e comunitaria. Avversario: Massimiliano Figliuzzi, 2,30%.

CAPITOLO IV

Storico- elezioni Comune di Stefanaconi

Il Comune di Stefanaconi presenta una tradizione politica locale caratterizzata prevalentemente dalla presenza di liste civiche piuttosto che di forti partiti nazionali.

Dall'introduzione dell'elezione diretta del sindaco nel 1993, la politica comunale si è sviluppata con un susseguirsi di sindaci eletti soprattutto tramite coalizioni locali e liste civiche, con un'attenzione costante rivolta alle problematiche del territorio e alla partecipazione dei cittadini.

Brevemente:

Le prime elezioni dirette si svolsero nel 1994 e nel 1998, quando fu eletta per due mandati consecutivi la candidata sindaca Elisabetta Maria Lui Carullo mediante liste civiche, con un orientamento prevalentemente locale e apartitico. Queste amministrazioni hanno posto l'accento su gestione comunitaria e sviluppo locale, senza evidenti legami con la politica nazionale di destra o sinistra.

Una prima manifestazione dell'indirizzo politico si ebbe solo nel 2002 quando Fortunato Griffo fu eletto Sindaco con una coalizione di centrosinistra composta da liste civiche. Questo indica un primo chiaro orientamento politico verso valori progressisti, legati a politiche sociali e partecipazione civica, confermando d'altro canto una tradizione elettorale strettamente legata al concetto di comunità.

Nel 2007 le elezioni sindacali ebbero Saverio Franzè quale Sindaco con una lista civica; ancora una volta, la politica locale resta dominata da scelte civiche e pragmatiche, senza un chiaro schieramento politico tradizionale

Salvatore Di Sì viene eletto nel *2012* con la lista civica denominata "Di Sì per l'Unità", mantenendo un'impostazione progressista e comunitaria e sempre all'interno di una logica civica. Di Sì è stato eletto con il 97,69% dei consensi. Il suo avversario, Massimiliano Figliuzzi, ha ottenuto il 2,30%.

Penultime elezioni:

Elezioni giugno 2017.

Hanno visto una competizione molto equilibrata tra:

- **Salvatore Solano** – *"SiAmo Stefanaconi"*
- **Nicola Carullo** – *"Movimento per Stefanaconi"*

Solano vince con 796 voti (52,47%), superando Carullo di 75 voti. L'elemento più rilevante di questa tornata elettorale è stata la **forte presenza giovanile** nella lista vincente. L'età media dei candidati era intorno ai 30 anni, e ciò ha dato alla lista di Solano un carattere di rinnovamento, dinamismo e freschezza politica. Tra gli eletti figurano anche soggetti legati all'amministrazione precedente

Forte civismo, partecipazione e valorizzazione delle competenze locali, più che su schieramenti nazionali. Il successo ottenuto nel 2017 ha permesso l'ascesa politica successiva di Solano, culminata con la sua elezione a Presidente della Provincia di Vibo Valentia nel 2018.

Le elezioni comunali dell'11 giugno 2017, hanno confermato la centralità delle liste civiche nella

politica locale, con la vittoria di Salvatore Solano, capolista della lista "SiAmo Stefanaconi", che ha prevalso sullo sfidante Nicola Carullo, capo della lista "Movimento per Stefanaconi", con uno scarto di 75 voti. Solano ha ottenuto 796 voti, pari al 52,47% dei consensi, conquistando sette seggi in consiglio comunale. Carullo ha invece totalizzato 721 voti, pari al 47,53%.

La partecipazione elettorale è stata del 58,08%, con 1.555 votanti su 2.677 aventi diritto; le schede bianche sono state 8, quelle nulle 29, e una scheda è risultata contestata. La lista vincente, composta prevalentemente da candidati giovani con età media di circa 30 anni, ha assicurato la maggioranza relativa dei seggi, includendo tra i consiglieri eletti figure come Carmelo Di sì, nipote del precedente sindaco Salvatore Di Si, ed Emanuele Franzè, garantendo continuità e coesione politica all'interno della maggioranza. L'elezione di Solano, al momento della vittoria, ha rappresentato un consolidamento del civismo locale e della leadership giovane, segnando un rinnovamento generazionale nella gestione del Comune.

Nel giugno 2018, il Sindaco di Stefanaconi è stato inoltre eletto presidente della Provincia di Vibo Valentia, a capo di una coalizione di centrodestra sostenuta da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Movimento nazionale per la sovranità e Vibo Unica. L'esito definitivo ha visto l'elezione di Solano contro il candidato del PD Antonino Schinella, sindaco di Arena, sostenuto anche dalla lista del cosiddetto "terzo polo".

Alle consultazioni provinciali hanno partecipato 456 amministratori su 531 aventi diritto (86%), e in base all'indice di ponderazione Solano ha totalizzato 50.948 punti contro i 37.926 di Schinella, imponendosi in tutte le fasce territoriali ad eccezione della fascia C (comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti). Questo risultato ha rafforzato la sua influenza politica a livello sovracomunale, confermando la capacità della lista civica di incidere sulle dinamiche provinciali. L'esito delle elezioni comunali e provinciali evidenzia alcune caratteristiche strutturali della politica di Stefanaconi: il predominio del civismo locale, la centralità di liste apartitiche focalizzate su interessi territoriali, il rinnovamento generazionale della leadership e la continuità amministrativa garantita da membri legati all'amministrazione precedente. Tali elezioni confermano un modello di governo civico-pragmatico, centrato sulla partecipazione dei cittadini, sulla gestione diretta delle politiche comunali e con significativa influenza anche a livello provinciale.

Nelle elezioni comunali del 12 giugno 2022, il sindaco uscente Salvatore Solano si è affermato

nuovamente vincitore con 898 voti, corrispondenti al 61,17 % dei consensi, contro i 570 voti (38,83 %) ottenuti da Carmelo Di Sì, nonché suo ex vicesindaco, sostenuto dalla lista "*Idee e Legalità*" e da partiti nazionali come Forza Italia, l'ex consigliere regionale Vito Pitaro e la componente "Coraggio Italia".

L'ampio margine di vittoria ha sottolineato una forte legittimazione popolare per il progetto civico di Solano, nonostante il tentativo di coalizione da parte di forze politiche nazionali.

Ultime Elezioni:

Elezioni comunali giugno 2022, il sindaco uscente Salvatore Solano è stato rieletto con 898 voti (61,17%), contro i 570 voti (38,83%) di Carmelo Di Sì. La larga vittoria evidenzia una forte legittimazione popolare per il progetto civico di Solano.

Carmelo Di Sì, ex vicesindaco, era sostenuto dalla lista "Idee e Legalità" e da partiti nazionali come Forza Italia, l'ex consigliere regionale Vito Pitaro e la componente "Coraggio Italia".

Dal punto di vista politico e della forma di governo l'elezione ha mostrato una preferenza dell'elettorato locale per un approccio civico indipendente. La lista di Solano si definiva sganciata da qualsiasi logica di partito, concentrata esclusivamente sull'interesse della comunità.

Da un punto di vista politico, questa competizione suggeriva un orientamento locale che privilegiava un approccio civico indipendente, piuttosto che l'allineamento con schieramenti tradizionali di destra o di sinistra. Solano, infatti, aveva definito la sua lista come "sganciata da qualsiasi logica di partito" e incentrata sull'interesse della comunità.

Ne risulta in tal senso un quadro coerente con la struttura storica dell'amministrazione di Stefanaconi, dove le liste civiche hanno avuto un ruolo centrale.

Tuttavia, il quadro politico locale non era privo di tensioni ideologiche o di contraddizioni: la *Sinistra Italiana* di Stefanaconi aveva ritirato il suo sostegno alla maggioranza consiliare guidata da Solano, motivando la decisione con l'evoluzione del suo posizionamento verso forze di centro-destra. Ciò aveva che sottolineato che il progetto civico di Solano non veniva percepito universalmente come neutro, ma poteva essere interpretato come incline a collaborazioni, ma con schieramenti di centrodestra quando necessario.

Attualmente

Il 29 luglio 2024 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto con il quale sono stati sciolti gli organi elettivi del Comune di Stefanaconi per infiltrazioni mafiose.

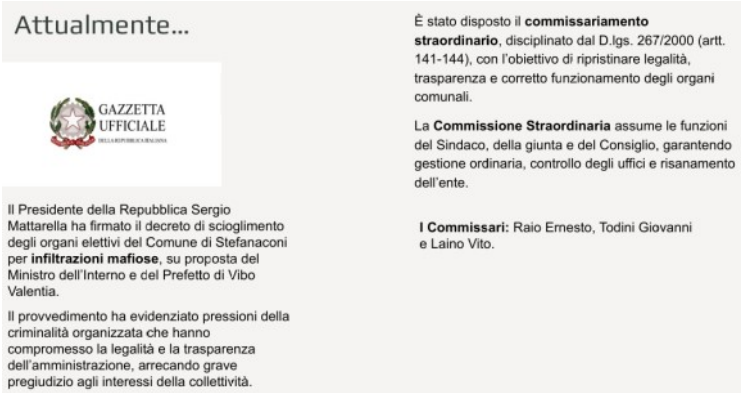

Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stato accompagnato dalle relazioni del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e del Prefetto di Vibo Valentia, Paolo Giovanni Grieco, che hanno portato il Consiglio dei ministri a deliberare il **Commissariamento del Municipio**.

Nel decreto presidenziale si evidenzia come, "all'esito di approfonditi accertamenti, siano emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale, e alla permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata, arrecando un grave pregiudizio per gli interessi della collettività, un grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione con perdita di credibilità dell'istituzione locale".

In ragione di ciò, si è ritenuto necessario l'intervento dello Stato mediante commissariamento, al fine di rimuovere gli effetti pregiudizievoli, assicurare il risanamento dell'ente e garantire il rispetto della legalità.

Questo provvedimento rappresenta un intervento straordinario volto a ristabilire trasparenza, imparzialità e corretto funzionamento degli organi comunali, con l'obiettivo di tutelare l'interesse pubblico e ripristinare la credibilità dell'istituzione locale, segnando un momento di forte discontinuità rispetto alle amministrazioni precedenti.

La Commissione Straordinaria

Tale ipotesi viene disciplinata principalmente dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del Testo Unico degli Enti Locali (artt.141-144), insieme ad altre norme specifiche che riguardano lo scioglimento per infiltrazioni mafiose o gravi irregolarità amministrative.

In particolare:

Art. 141: prevede lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale per infiltrazioni mafiose.

Art. 143: stabilisce la procedura di commissariamento. Quando il consiglio viene sciolto, il Prefetto propone al Consiglio dei ministri la nomina di commissari straordinari che assumono le funzioni del sindaco, della giunta e del consiglio comunale per il periodo necessario a ripristinare legalità e corretto funzionamento dell'ente.

Art. 144: definisce i poteri e le responsabilità dei commissari straordinari, i quali devono garantire la gestione ordinaria del Comune, la regolarità contabile e l'attuazione dei provvedimenti straordinari necessari al risanamento dell'ente.

Competenze dei commissari: questi assumono le funzioni del Sindaco, della giunta e del consiglio comunale, garantendo la gestione ordinaria del Comune e il funzionamento dei servizi.

Il loro compito principale è il risanamento dell'ente, attraverso il ripristino della legalità, della trasparenza e del corretto andamento amministrativo, controllando l'operato degli uffici comunali e coordinando il personale. Pur avendo poteri amministrativi ampi, non possono assumere decisioni politiche vincolanti, come varianti urbanistiche o introduzione di nuovi tributi, salvo disposizioni straordinarie. La loro carica dura fino al termine del commissariamento, generalmente 18 -24 mesi, prorogabili se necessario, fino al ritorno degli organi elettivi.

La Commissione straordinaria istituita presso il Comune è composta da Raio Ernesto; Todini Giovanni e Laino Vito.

CAPITOLO V

L'autonomia normativa comunale

La riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione ha prodotto una trasformazione profonda nel modo in cui si configurano i rapporti tra lo Stato e le autonomie regionali e locali. Tra le innovazioni più rilevanti rientrano il vero e proprio rovesciamento del precedente assetto di distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, che ha portato a un notevole potenziamento della funzione normativa regionale, e il consolidamento di un sistema di attribuzione delle funzioni amministrative basato sul principio di sussidiarietà, il quale ha determinato un significativo ampliamento del ruolo degli enti locali posti al livello infraregionale.

Autonomia statutaria di Stefanaconi

Viene sancita, come accade per tutti i comuni, all'art. 114 della Costituzione commi 1-2. Detto articolo difatti recita: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione".

Nella Sezione I dello Statuto comunale dedicata ai principi ed alle funzioni, viene sancito all'art.1 che: il Comune di Stefanaconi, nell'ambito della sua autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché dell'autonomia impositiva e finanziaria, è impegnato a promuovere lo sviluppo sociale ed economico della comunità che rappresenta. Inoltre, il TUEL riconosce agli enti autonomia la capacità di definire aspetti della propria organizzazione interna. In particolare, l'autonomia statutaria si concretizza nella possibilità del comune di dotarsi del proprio Statuto comunale, che stabi-

lisce l'assetto organizzativo dell'ente, i principi di funzionamento e gli strumenti di partecipazione. Fra questi rientrano:

- l'organizzazione interna del comune;
- la struttura degli organi di governo (sindaco, giunta, consiglio);
- i principi di funzionamento dell'ente;
- le forme di partecipazione dei cittadini;
- le norme generali sui servizi comunali.

Lo Statuto definisce inoltre come si svolgono le funzioni amministrative attribuite al comune; come si organizzano gli uffici; il modo in cui si articolano i rapporti tra organi politici e dirigenza.

Autonomia normativa di Stefanaconi

Il testo dello Statuto sottolinea come dopo la riforma del Titolo V ci sia stato un rafforzamento del ruolo della legge regionale e delle autonomie locali e un ampliamento delle funzioni amministrative fondate sulla sussidiarietà. L'autonomia normativa del comune di Stefanaconi si esprime nella capacità del comune di emanare regolamenti nelle materie di propria competenza. Per quanto attiene all'adozione di regolamenti comunali il Comune può approvare regolamenti su:

- funzionamento degli uffici e dei servizi;
- polizia municipale;
- organizzazione del commercio locale;
- tributi comunali;
- edilizia e urbanistica per la parte di competenza;
- gestione dei beni comunali.

Viene sancito inoltre che le funzioni amministrative sono attribuite ai livelli di governo più vicini ai cittadini sulla base del principio di sussidiarietà. In tal senso il Comune di Stefanaconi gestisce direttamente i servizi che riguardano il territorio ed esercita funzioni proprie e funzioni delegate operando in autonomia, salvo i limiti delle leggi statali e regionali.

Autonomia finanziaria di Stefanaconi

Lo statuto ribadisce che, secondo il TUEL, ai comuni è riconosciuta anche un'autonomia finanziaria insieme a quella statutaria e normativa. Questa si esplica come capacità di disciplinare il proprio bilancio. La stessa riforma del Titolo V ha infatti riconosciuto ai comuni una posizione piena nella Repubblica, al pari dello Stato e delle Regioni (art. 114 Cost.), legittimando una gestione più autonoma delle risorse. L'autonomia finanziaria si esplica nella capacità del comune di predisporre e approvare il proprio bilancio, stabilire tributi comunali e definire l'utilizzo delle risorse per le funzioni e i servizi locali.

Il Comune di Stefanaconi gestisce autonomamente:

- entrate correnti (tributi, tariffe, trasferimenti);
- entrate straordinarie;
- spese per servizi e investimenti;
- equilibrio finanziario annuale e pluriennale.

Il Comune decide (nei limiti stabiliti della legge) di applicare tributi e tariffe quali:

- aliquote e detrazioni di IMU;
- tariffe TARI;
- canone unico patrimoniale;
- rette dei servizi locali (mensa, trasporti, ecc.).

Nell'ambito della propria programmazione economico-finanziaria autonoma Stefanaconi elabora autonomamente: DUP (Documento unico di programmazione); bilancio di previsione; piano esecutivo di gestione (PEG); rendiconto.

Possiamo affermare che l'autonomia finanziaria degli enti locali è quella che permette ai comuni di gestire le proprie risorse seguendo quelle che sono priorità locali. In tal senso il comune di Stefanaconi ha la possibilità di:

- gestire liberamente il proprio bilancio
- decidere l'allocazione delle risorse,
- stabilire e applicare tributi e tariffe locali nei limiti della legge,
- programmare entrate e spese in autonomia.

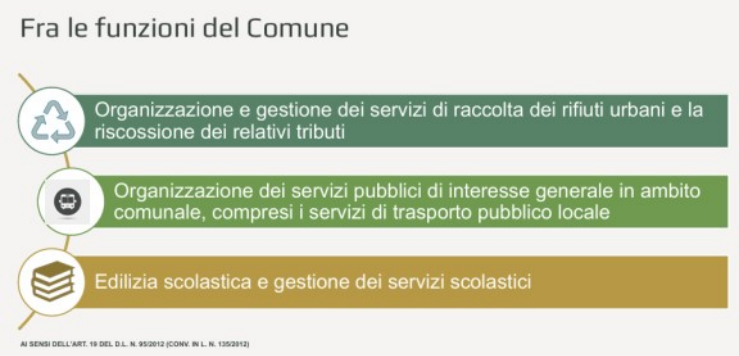

CAPITOLO VI

Le funzioni del Comune

Dal punto di vista operativo, il Comune svolge una vasta gamma di funzioni, che devono essere esercitate nel rispetto della Costituzione e del quadro normativo statale e regionale. Le competenze comunali derivano infatti dalla legge dello Stato o dalla legge regionale, che attribuiscono ai Comuni specifici ambiti di intervento in relazione al ruolo loro riconosciuto nell'ordinamento. Il comune è inoltre responsabile dell'esercizio delle funzioni fondamentali anche quando queste sono svolte in forma associata, attraverso unioni o convenzioni tra enti locali. Si tratta di funzioni che comprendono sia attività interne, legate alla gestione e all'organizzazione dell'ente, sia attività rivolte direttamente alla comunità territoriale e alla cura degli interessi locali.

Il Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122, include all'articolo 14 co. 27 un elenco di "funzioni fondamentali" che ogni Comune è tenuto a svolgere. Inoltre, dividua in modo puntuale le funzioni fondamentali del Comune, tra cui:

- L'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale in ambito comunale, compresi i servizi di trasporto pubblico locale
- L'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi
- L'edilizia scolastica (per quanto non attribuito alla competenza delle Province e delle Città metropolitane) e gestione e organizzazione dei servizi scolastici

CAPITOLO VII

Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.
Comune di Stefanaconi

A partire dagli ultimi anni, il Comune di Stefanaconi ha consolidato e potenziato il proprio sistema di gestione dei rifiuti, attestandosi come una realtà virtuosa a livello provinciale. Le informazioni ufficiali disponibili confermano che l'amministrazione comunale, prima dell'ufficiale scioglimento, ha adottato una serie di misure volte sia al miglioramento della raccolta differenziata, sia alla riduzione della produzione complessiva dei rifiuti.

Secondo dati resi noti dall'amministrazione comunale e riportati da fonti giornalistiche locali che citano direttamente gli organi istituzionali, Stefanaconi ha raggiunto nel 2022 una percentuale del 77,4% di raccolta differenziata. Questo risultato si colloca nel solco della tendenza positiva già avviata nel 2020, anno in cui il comune aveva superato il 76%, confermandosi tra le realtà più performanti della provincia di Vibo Valentia. Tali percentuali erano state illustrate da Salvatore Solano (nonché eletto sindaco nel 2022, attualmente sospeso nella propria carica) ed Emanuele Franzè (Assessore prima e Vicesindaco poi; anch'egli sospeso) i quali avevano

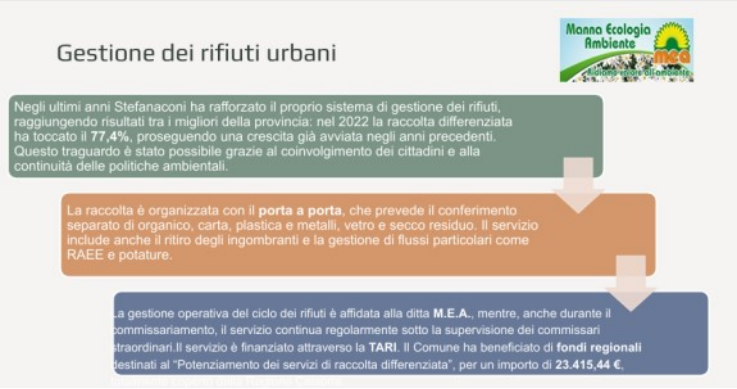

sottolineato l'importanza del coinvolgimento e dell'entusiasmo della cittadinanza e della continuità delle politiche ambientali intraprese.

Organizzazione della raccolta differenziata

Il Comune di nostro riferimento ha sviluppato un sistema di gestione dei rifiuti urbani in modo ben strutturato, mirando a garantire sia l'efficienza del servizio sia la partecipazione attiva dei cittadini alla raccolta differenziata.

Caratteristiche: la raccolta dei rifiuti solidi urbani viene organizzata principalmente con modalità porta a porta, secondo un calendario prestabilito, in modo da separare correttamente le diverse frazioni: organico, carta e cartone, plastica e metalli, vetro e rifiuto secco residuo. Il servizio comprende inoltre il ritiro dei rifiuti ingombranti e la gestione di particolari flussi come potature e RAEE.

Strumenti di realizzazione digitali della raccolta differenziata

Dal 2020 sono stati adottati strumenti ufficiali e digitali per migliorare la qualità del servizio e favorire una maggiore consapevolezza ambientale. Tra questi rientra l'adesione al Protocollo "Plastic Free" da parte del Comune, formalizzata con delibera comunale, che impegna l'ente alla riduzione dell'uso della plastica monouso; al potenziamento delle attività di raccolta differenziata e alla promozione di pratiche di gestione sostenibile dei rifiuti. Tale atto rappresenta uno dei principali strumenti amministrativi attraverso i quali Stefanaconi ha definito le proprie politiche ambientali negli ultimi anni.

Un ulteriore elemento ufficiale introdotto è stata l'adozione dell'applicazione "Junker", comunicata ai cittadini direttamente dall'amministrazione. Si tratta di un sistema digitale che consente agli individui locali di identificare correttamente le diverse tipologie di rifiuti tramite la scansione dei codici a barre, ricevere informazioni aggiornate sulle modalità di conferimento e consultare in modo centralizzato tutte le indicazioni fornite dall'ente sul servizio di raccolta.

Si tratta dunque di un'app volta principalmente all'educazione civica dei cittadini.

Lo stesso assessore Franzè aveva evidenziato come tale strumento rientrasse tra gli interventi volti al miglioramento della qualità del conferimento e al rafforzamento dell'educazione ambientale.

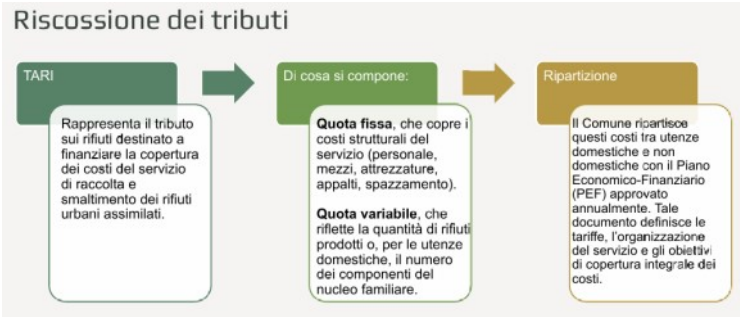

La gestione finanziaria del servizio

Questa è assicurata attraverso la TARI, tassa sui rifiuti parte dell'Imposta Unica Comunale (IUC). La TARI è articolata in una quota fissa, destinata a coprire i costi strutturali del servizio, e una quota variabile, legata alla quantità di rifiuti prodotti o stimata per tipologia di utenza. I costi vengono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche secondo il Piano Economico-Finanziario del Comune, approvato con delibera comunale. La TARI è quindi finalizzata a garantire la copertura totale dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. La precedente amministrazione ha inoltre previsto strumenti di premialità: ad esempio, l'utilizzo di compostiere domestiche consente di ottenere un risparmio fino al 20% sulla tassa, come indicato dall'amministrazione.

Per quanto attiene al finanziamento del progetto di raccolta

Attraverso due delibere della Regione Calabria (la n. 15876 del 06/11/2023 e la n. 16896 del 14/11/2025) è stato messo in atto il "Potenziamento dei servizi di raccolta differenziata nel Comune di Stefanaconi (VV)", finanziato attraverso il Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020 –per un importo totale di 23.415,44 € completamente coperto dalla Regione.

All'interno del comune di Stefanaconi il servizio di raccolta rifiuti è affidato alla ditta M.E.A. Manna Ecologia Ambiente S.r.l., incaricata di gestire l'intero ciclo: raccolta porta a porta delle frazioni differenziate e dell'indifferenziato, ritiro dei rifiuti ingombranti, trasporto verso impianti di smaltimento o recupero, e altri servizi accessori come lo spazzamento stradale. La ditta opera secondo i termini del capitolato d'appalto approvato dal Comune, garantendo continuità e qualità del servizio.

Attualmente, anche se il Comune è commissariato, il sistema di raccolta e la gestione della TARI continuano a essere operativi, in quanto i commissari straordinari mantengono in carico la gestione dei contratti e del bilancio comunale. Infatti, la struttura tecnica del servizio non ha subito nuove modifiche rispetto alla precedente amministrazione, ma può essere oggetto di revisioni o miglioramenti da parte dei commissari, che hanno l'obiettivo di garantire continuità, efficienza e trasparenza.

"Tesi" stefanaconesi

Numeri della collana

1) Francesca Isaia, "*Saverio Strati: un meridionalista anomalo*".

2) Maria Teresa Defina, "*L'amore in Paolo Mantegazza*".

3) Paolo Procopio, "*Jurgen Habermas".*

4) Maria Teresa Staropoli, "*Dionisio e Cristo*".

5) Deborah Pandolfini, " *Il Regno di Napoli la sua società e le sue istituzioni. Convenzione tra l'università di Monteleone e casali con l'università di Stefanaconi e Motta San Demetrio*"

Le tesi sono liberamente scaricabili in formato pdf dal nostro portale raggiungibile all'indirizzo:

http://www.instefanaconi.it/Cultura/Tesi/Tesi.htm

Chi intende condividere la tesi di laurea su Franza il portale di Stefanaconi si metta in contatto col mezzo che gli è più comodo.
Email: franzastefanaconi@gmail.com

FRANZA IL PORTALE DI STEFANACONI

Da una idea di Giovanni Battista Bartalotta
Pubblicata nel mese di Dicembre 2025

Martina Scrugli, autrice della tesina,
conserva tutti i diritti dell'opera.

FRANZA

il portale di

Stefanaconi